

CAPITOLO 1

UNO SGUARDO D'INSIEME

SOMMARIO: 1. Concetto e contenuti della parte speciale. – 2. Parte speciale e forma di legge. – 3. La parte speciale del codice Rocco. – 4. Linee d'evoluzione della parte speciale del diritto penale. – 5. La parte speciale come sistema. L'obsolescenza del codice Rocco. – 6. Un approccio critico alla parte speciale.

1. *Concetto e contenuti della parte speciale.*

Se vogliamo definire la *parte speciale* del sistema penale, in contrapposizione alla *parte generale*, dobbiamo domandarci quale sia il senso della distinzione: ci riferiamo a partizioni della materia nella redazione del codice e/o di altri testi di legge? Oppure ci riferiamo a differenze contenutistiche, relative alla sostanza normativa?

Sia la distribuzione delle materie (la topografia del codice penale) sia caratteristiche contenutistiche meritano considerazione, e possono divenire criterio di definizione. Per una definizione concettuale è preferibile avere riguardo a contenuti caratterizzanti: in prima battuta definiremo come *parte speciale del diritto penale* il *catalogo dei reati e delle pene*, la serie aperta, potenzialmente indefinita, delle norme precettive (incriminatrici) e sanzionatorie appartenenti all'ordinamento penale. Un catalogo comprendente sia i reati (e correlative pene) previsti nella parte speciale del codice, sia i reati previsti nella legislazione penale speciale.

La *parte generale* comprende *principi generali* e *istituti comuni* a tutti i reati, o a categorie più o meno ampie: fonti del diritto penale (principio di legalità); modelli generali di ascrizione della responsabilità personale (principi generali sul fatto di reato, cause di giustificazione, istituti della colpevolezza); modelli di riposta al reato (sistema delle sanzioni). La parte generale è materia che dovrebbe essere riservata al codice penale: la testa, per così dire, dell'organismo del quale le norme precettive e sanzionatorie costituiscono il corpo. È l'oggetto privilegiato dell'elaborazione dottrinale, della moderna teoria generale del reato.

Ai differenti contenuti normativi corrisponde, nei sistemi penali moderni, una *tendenziale distinzione topografica*. Le norme di parte generale sono (per lo più) raggruppate nella prima parte del codice penale; le norme incriminatrici e sanzionatorie di parte speciale riempiono la maggior parte del codice e possono riempire una serie indefinita di leggi speciali fuori del codice.

È ricorrente l'affermazione che la parte speciale del codice e le leggi penali speciali contengono descrizioni di tipi di fatto (fattispecie) che ledono o pongono in pericolo beni giuridici, e perciò sono vietati sotto minaccia di pena. Questa affermazione è senz'altro coerente con l'idea, o meglio con il principio secondo cui la tutela di beni giuridici da fatti offensivi o pericolosi è fondamento di legittimità di norme penali. E poiché il principio del bene giuridico è fra i principi fondamentali di un diritto penale liberale, desumibile (secondo l'opinione dominante in dottrina) dall'insieme dei principi costituzionali, è coerente con i principi il vincolare la parte speciale al compito di descrivere (incriminare sotto minaccia di pena) tipi di fatto offensivi o pericolosi per un bene giuridico.

Se però vogliamo porre una definizione della parte speciale che funga come *regola d'uso* di tale concetto, è preferibile una definizione puramente formale (parte speciale come catalogo dei reati e delle pene) neutra rispetto ai contenuti ed alla legittimità o illegittimità di singole fattispecie. *L'idea del reato come offesa a un bene giuridico è un principio normativo, sul dover essere del diritto penale; non è una descrizione* di ordinamenti positivi realmente esistenti, e proprio per questo *non* è un idoneo criterio di definizione delle parti speciali di ordinamenti positivi. Il linguaggio della scienza giuridica deve saper parlare anche di luoghi in cui i principi normativi *non* siano rispettati.

Viene talora richiamata, in apertura di trattazioni sulla parte speciale, l'affermazione che la parte speciale sarebbe il *vero* diritto penale¹. Questa formula, apparentemente provocatoria², può essere un modo di porre in evidenza che *le norme precettive e sanzionatorie costituiscono il nucleo originario ed essenziale dei sistemi penali*. La parte generale rappresenta uno sviluppo moderno, frutto di una più sofisticata riflessione sulle condizioni di base della responsabilità personale e sui modelli di disciplina: di una elaborazione teorica che ha reso possibile l'individuazione e la codificazione di regole generali. La

¹ La fortuna di questa formula si deve a G.D. PISAPIA, *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Milano 1948, p. 16; ma cfr. già F. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, II, Milano 1947.

² Così la definiscono A. CADOPPI-P. VENEZIANI, *Manuale di diritto penale*, Padova 2007, p. 547.

codificazione di una *parte generale* costituisce il *pendant* normativo, negli ordinamenti penali moderni, della moderna teoria generale del reato³.

Rispetto all'insieme dei precetti e delle sanzioni la parte generale ha funzioni serventi. Alcune fra le norme che la compongono dettano principi e regole (per es. sulla legge penale, o sulla struttura del sistema delle risposte al reato) che interpellano essenzialmente soggetti istituzionali (giudici, inquirenti, altri organi del *law enforcement*). Altre norme delineano la disciplina generale del reato, dettando principi di portata generale e istituti che concorrono in vario modo a conformare i precetti penalmente sanzionati (*infra*, Cap. 5).

Il vero diritto penale di ordinamenti evoluti è composto sia della parte generale che della parte speciale; essenziali ad ugual titolo, con funzioni complementari, in un rapporto di integrazione necessaria. La stessa distinzione fra parte generale e parte speciale è una distinzione di massima, che si realizza in modi diversi nelle contingenti partizioni codicistiche. Non esclude interrelazioni, intrecci, rinvii reciproci⁴.

La distinzione va dunque relativizzata ma mantenuta. Sul piano concettuale, al di là delle contingenti partizioni codicistiche, possiamo utilmente tenere le seguenti definizioni:

- *parte generale: l'insieme delle regole concernenti la norma penale, le condizioni generali della responsabilità penale e la struttura del sistema sanzionatorio;*
- *parte speciale: l'insieme delle norme incriminatrici e delle corrispondenti previsioni sanzionatorie.*

Comune alla parte generale ed alla parte speciale è la funzione normativa. Non solo i precetti di parte speciale, ma anche principi ed istituti di parte generale hanno la funzione di definire i presupposti della responsabilità penale. Le risposte al reato dipendono non solo dalle scelte sanzionatorie di parte speciale, ma anche da istituti generali che trovano altrove la loro disciplina.

È comune alla parte generale ed alla parte speciale, e non già esclusiva di quest'ultima, la funzione di esprimere scelte di politica del diritto. Anche la parte generale è carica di scelte di valore, relative alla struttura del sistema penale: scelte di valenza (per l'appunto) generale, relative alla potestà normativa penale, ai presupposti della responsabilità, al sistema delle sanzioni. Appartiene invece (per definizione) alla parte speciale la *politica dei beni giuridici*, cioè

³ Lo studio della parte speciale presuppone ovviamente la conoscenza della parte generale. Questa Introduzione si presenta come continuazione del manuale di parte generale, D. PULITANÒ, *Diritto penale*, 3ª ed., Torino 2009.

⁴ T. PADOVANI-L. STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose*, Bologna 1991, p. 15; CA-DOPPI-VENEZIANI, *op. cit.*, p. 553.

la ricognizione di bisogni di tutela che richiedano e rendano legittimo il ricorso al modo di disciplina penalistico, e la posizione di specifiche norme preceptive e sanzionatorie. La parte generale, secondo uno schema dottrinale, avrebbe a che fare essenzialmente con la giustizia, la parte speciale con la certezza del diritto⁵.

Nella parte speciale emergono in modo più ampio indirizzi politici contingenti. La politicità della parte speciale è più vicina, nel bene e nel male, alla *politique politicienne*, alla politica nel senso corrente (e talora volgare) del termine. Ma è anche un luogo di scelte politiche di fondo, relative alla individuazione di bisogni di protezione legale, ai modi e limiti dell'intervento penale nei diversi campi, ai rapporti del diritto penale con altri sistemi normativi giuridici e non, e con gli usi, i costumi, le norme di cultura che vivono nella società.

2. Parte speciale e forma di legge.

La parte speciale, il catalogo dei reati e delle pene, è il luogo in cui *deve* trovare la sua più compiuta realizzazione il principio di legalità: sia come principio relativo alle fonti (riserva di legge) sia come principio di determinatezza o precisione dei precetti, e di previsione certa delle pene edittali. La garanzia di legalità – di certezza legale – è la garanzia di portata più generale, che il diritto penale deve dare a *tutti* i diritti o interessi con i quali abbia a che fare.

Forma moderna del diritto (anche penale) è la *norma generale e astratta*: la “*sola forma logica che possa permettere al legislatore di trasformare in diritto, in una sintesi di tutte le correnti politiche che fanno capo a lui, l'interesse collettivo, purificato da ogni considerazione individuale*”⁶. Senza la norma astratta non può esservi certezza del diritto; anche se inteso come pura forma, il diritto “*non può essere pensato se non in forma di correlazione reciproca*”, e “*non può essere affermato in me senza essere affermato contemporaneamente in tutti i miei simili*”. “*Nel principio della legalità c'è il riconoscimento della uguale dignità morale di tutti gli uomini*”⁷.

⁵ M. FINCKE, *Das Verhältnis der Allgemeinen zur Besonderen Teil des Strafrechts*, Berlin 1975.

⁶ P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, Roma-Bari 2008, p. 83. Si tratta di una conferenza del gennaio 1940, rimasta inedita; ora pubblicata con interventi di G. Zagrebelsky, P. Rescigno, G. Alpa.

⁷ P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 105.

Questa apologia della legge generale e astratta è stata pronunciata in anni bui, subito dopo l'entrata dell'Italia in guerra e la di poco precedente emanazione delle leggi razziali, da un giurista di formazione liberale, Piero Calamandrei, che pochi anni dopo sarà autorevole membro dell'Assemblea costituente. È un'apologia che oggi può suonare amara e un po' paradossale, se vista sullo sfondo di leggi fasciste che erano – pur mantenendo e specificando la forma generale e astratta – *giusto il contrario del riconoscimento della uguale dignità morale di tutti gli uomini*⁸. Inteso come pura forma, il diritto può fallire tragicamente.

E tuttavia, resta comprensibile che anche in un contesto degradato la norma generale e astratta, forma logica del diritto, appaia “*con serio fondamento l'unico argine opponibile*” all'arbitrio degli applicatori, l'alternativa all'investirli (come invece faceva il diritto nazista) “*del potere di apprezzare e decidere secondo un sano sentimento popolare filtrato da un'ideologia interamente disumanizzata*”⁹. La legalità formale è comunque un argine, e può essere anche in tempi oscuri l'unico opponibile, uno strumento di una resistenza all'arbitrio; perdente là dove l'arbitrio e l'infamia si siano introdotti nella stessa legalità formale, ma necessario per dare forma idonea a qualsiasi contenuto di garanzia.

Fra gli aspetti del principio di legalità, tutti rilevanti per l'intero ordinamento penale, *interessa in modo particolare la parte speciale il principio di determinatezza o precisione.*

Le fattispecie legali, formulate dalle norme di parte speciale, debbono essere *descrizioni di tipi di fatto*. Nella selezione dei dati di realtà ritenuti rilevanti, il legislatore non incontra vincoli 'ontologici'. Le tecniche di descrizione possono essere diverse; debbono in ogni caso poter esprimere una descrizione di fatti suscettibili di verifica nel mondo dell'esperienza, come la Corte Costituzionale ha chiarito nella famosa sentenza n. 96 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del delitto di plagio.

Il principio di tassatività comporta per la legge penale l'onere di “*formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà*”, mediante il “*riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiono verificabili*”. Porre norme significa disciplinare fatti e comportamenti del mondo reale; il legislatore si trova di fronte a problemi legati a situazioni di vita e a schemi di con-

⁸ Sulle leggi razziali del regime fascista, un quadro d'insieme in G. SPEZIALE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino 2007; AA.VV., *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto*, Milano 2009.

⁹ P. RESCIGNO, *op. cit.*, pp. 42-43.

dotta, preesistenti ed indipendenti dalla regolazione. La certezza, e quindi la legittimità, del precetto legale dipende (anche) dalla sua capacità di cogliere fatti del mondo reale, accessibili alla conoscenza razionale e alla verifica empirica.

Ulteriore requisito, da cui dipende la legalità del precetto, è la sua intelligibilità e precisione. È questo il profilo cui si rivolge l'attenzione prioritaria della dottrina, e che più frequentemente è stato oggetto di questioni di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale ha respinto la maggior parte delle questioni sollevate, sollecitando gli applicatori della legge al loro ufficio di *attuare il procedimento ordinario di interpretazione*. Necessario e sufficiente, secondo la Corte, è che *“la descrizione del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento (cioè della formula in discussione) mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato”*, sorretta da un *“fondamento ermeneutico controllabile”*¹⁰.

Il viaggio attraverso i problemi della parte speciale è (anche, non soltanto) un viaggio attraverso problemi concernenti la forma di legge e l'interpretazione e applicazione di norme vigenti nell'ordinamento italiano. Verifichiamo la necessità della forma di legge generale e astratta, intelligibile dall'interprete, per la costituzione di un ordinamento sicuro dell'agire degli uomini; ed incontreremo la tensione fra legalità positiva ed esigenze di giustizia, nella quale si colloca l'attuazione di qualsiasi ordinamento legale.

3. La parte speciale del codice Rocco.

Nucleo centrale della parte speciale del diritto penale italiano è tuttora la parte speciale del codice Rocco, risalente al 1930, largamente rimaneggiata nei decenni della Repubblica.

Il libro secondo – dei delitti – era suddiviso in 13 titoli. Ciascun titolo raggruppa delitti *contro* un determinato interesse, così come identificato dal legislatore quale oggetto di tutela. Il libro terzo contiene contravvenzioni (un gruppo importante ma ristretto di contravvenzioni di polizia).

¹⁰ Corte cost. 13 gennaio 2004, n. 5, che fa espresso richiamo a precedenti sentenze: n. 34 e 31 del 1995; n. 247 del 1989; n. 122 del 1993. Gli stessi principi sono richiamati nella sentenza n. 327 del 2008.

Riepiloghiamo l'**elenco originario dei 13 titoli del libro 'dei delitti'**.

Delitti contro la personalità dello Stato (titolo I);
contro la pubblica amministrazione (titolo II);
contro l'amministrazione della giustizia (titolo III);
contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti (titolo IV);
contro l'ordine pubblico (titolo V);
contro l'incolumità pubblica (titolo VI);
contro la fede pubblica (titolo VII);
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (titolo VIII);
contro la moralità pubblica e il buon costume (titolo IX);
contro l'integrità e la sanità della stirpe (titolo X);
contro la famiglia (titolo XI);
contro la persona (titolo XII);
contro il patrimonio (titolo XIII).

Da questo elenco è venuto meno il titolo dei delitti contro l'integrità e sanità della stirpe, abrogato nel 1978 dalla legge sull'interruzione della gravidanza, ed è stato inserito un nuovo titolo di delitti 'contro il sentimento per gli animali' (legge 20 luglio 2004, n. 189).

I *titoli* sono (quasi tutti) articolati in *capi*, e questi, occasionalmente, in *sezioni*, secondo criteri di raggruppamento (e suddivisione) di vario tipo: specificazioni dell'interesse tutelato, soggetto attivo, oggetto materiale, modalità di condotta.

Nella successione dei titoli del libro II, gli interessi tutelati sono ordinati secondo una linea c.d. di *progressione discendente*, che va dal pubblico (tutela della personalità dello Stato, di funzioni pubbliche, di interessi collettivi) al privato (tutela della persona e del patrimonio). L'ordine di successione dei titoli suggerisce una gerarchia di valori, che vede lo Stato al primo posto e gli interessi individuali all'ultimo. La progressione discendente *dà espressione ideologica all'ideologia statualistica del regime fascista*; dal punto di vista normativo è invece del tutto neutra.

L'ideologia statalista emerge in modo più spiccato in quella che è stata definita *pubblicizzazione degli oggetti di tutela*¹¹: nel codice Rocco la classificazione dei delitti viene effettuata sotto etichette che additano una supposta dimensione collettiva o pubblicistica, anche in molti casi in cui l'interesse in gioco sarebbe suscettibile di un inquadramento privatistico. Soltanto negli ultimi due titoli (titolo XII, delitti contro la persona, titolo XIII, delitti contro il pa-

¹¹ PADOVANI-STORTONI, *op. cit.*, p. 51 s.

trimonio) l'interesse tutelato viene definito nella sua dimensione di interesse individuale. Il problema della classificazione degli interessi o beni giuridici tutelati sarà approfondito *infra*, Cap. 3.

La partizione delle materie, fra il primo e gli altri libri del codice Rocco, corrisponde nelle grandi linee alla distinzione concettuale fra parte generale e parte speciale. Ma questa stessa distinzione non segna un confine univoco. Su aspetti per così dire 'di parte speciale', ravvisabili in istituti che siamo abituati a considerare di parte generale, torneremo *infra*, Cap. 5.

Nella parte speciale del nostro codice ritroviamo anche norme diverse dalla statuizione di precetti o sanzioni, collegate in vario modo a particolari figure o categorie di reati: disposizioni contenenti definizioni (artt. 266 u.c., 307; 357-58), cause speciali di non punibilità per date categorie di reati (artt. 308-09; 376; 384; 387; 641; 649), e persino una disposizione relativa all'imputazione soggettiva (in materia di delitti sessuali: art. 609-*sexies*).

I caratteri della parte speciale del codice Rocco, nel suo volto originario e nella successiva evoluzione, saranno verificati attraverso l'esame dei diversi istituti, nei volumi di cui questo è l'Introduzione.

4. *Linee d'evoluzione della parte speciale del sistema penale.*

Nell'evoluzione legislativa dei decenni della Repubblica, la parte speciale del diritto penale (non solo quella del codice Rocco) ha subito significative trasformazioni, nel contesto di una più generale evoluzione del sistema penale¹².

Già nella fase di transizione fra la caduta del regime fascista (luglio 1943) e l'entrata in vigore della Costituzione (1948) vi sono state riforme di forte impatto simbolico e (non tutte) pratico: abolizione della pena di morte, reintroduzione delle c.d. attenuanti generiche; relativamente alla parte speciale, l'introduzione della scriminante della reazione ad atti arbitrari di un pubblico ufficiale, e della prova della verità come prova liberatoria dei delitti di diffamazione o ingiuria consistenti nella attribuzione di un fatto determinato. Queste riforme puntuali, circoscritte a punti nevralgici, avviavano una linea di mitigazione del sistema sanzionatorio, e il recupero di spazi di libertà di manifestazione del pensiero.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione liberaldemocratica, che rappresenta una svolta radicale rispetto all'ideologia del regime fascista, si è posto il problema dell'adeguamento costituzionale del diritto penale. Rimasti senza esito i tentativi di riforma globale del codice (molti ve ne sono stati, fin dai primi anni della Repubblica), il processo di adeguamento è stato lento, non incontrastato, per passi successivi.

L'entrata in funzione della Corte Costituzionale nel 1956 – con molti anni di ritar-

¹² Per maggiori dettagli, D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 96 s.

do, in una fase in cui l'accettazione dei nuovi principi costituzionali stentava ad affermarsi – ha segnato un passaggio decisivo. Nella sua prima sentenza (n. 1 del 1956) la Corte, respingendo indirizzi all'epoca sostenuti, ha affermato la propria competenza a verificare la legittimità costituzionale delle leggi previgenti, e ha riconosciuto che l'illegittimità costituzionale di una legge può derivare “*anche dalla sua inconciliabilità con norme che si dicono programmatiche*”. Su queste premesse, il superamento della legislazione fascista si è potuto sviluppare, sia pure con tormentata gradualità, soprattutto attraverso il circuito della giustizia costituzionale, su impulso di settori della magistratura¹³.

Nella prima fase, dichiarazioni d'illegittimità costituzionale (totale o parziale) hanno colpito norme penalmente sanzionate (in particolare, norme contenute nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che più direttamente incidevano sulle nuove libertà garantite dalla Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero, libertà di riunione, diritto di sciopero). Talora la Corte è passata da iniziali decisioni di rigetto a decisioni più aperte, di accoglimento o interpretative; relativamente alla parte speciale del codice penale, ciò è accaduto con riferimento al divieto di propaganda anticoncezionale (art. 553) e alle norme penali sull'adulterio e il concubinato (artt. 559 e 560).

Il criterio più frequentemente applicato per invalidare norme penali è stato il principio d'eguaglianza. In alcuni casi è servito per eliminare discriminazioni nelle sanzioni; in pochi casi (ma importanti) ha condotto all'eliminazione radicale di norme incriminatrici quali quelle su adulterio e concubinato, il vilipendio della religione dello Stato, e talune fattispecie contravvenzionali fra le più significative (mendicizia, possesso ingiustificato di valori).

Sul piano legislativo, interventi sulla parte speciale del sistema penale sono stati effettuati per singoli settori. Le modifiche (molte e varie) del mondo dei reati e delle sanzioni, nel codice e fuori del codice, saranno illustrate in sede di trattazione dei diversi argomenti. In questa introduzione ci limitiamo a presentare, in modo sintetico, un quadro d'insieme.

Cominciamo dal libro II del codice penale, che dovrebbe costituire il nucleo essenziale della parte speciale.

Titolo I: delitti contro la personalità dello Stato. I fatti incriminati comprendono figure di attentato contro l'integrità dello Stato e contro le principali funzioni costituzionali; delitti relativi al tempo di guerra; alcune figure di vilipendio; associazioni illecite per fini di sovversione politica. Dichiarazioni d'illegittimità costituzionale hanno colpito l'art. 272, comma 2 (propaganda antinazionale: Corte Cost. n. 87 del 1966) e, in parte, la pena prevista dall'art. 266. Riforme legislative hanno ridisegnato i delitti di terrorismo, che sono stati oggetto anche di importanti leggi speciali all'epoca del terrorismo interno degli anni '70-'80, e di modifiche del codice dopo i gravissimi fatti di terrorismo internazionale dell'11 settembre 2001 e del luglio 2005. Alcune figure di attentato e di vilipendio sono state toccate dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, con riguardo sia alla fattispecie che alla pena. Sono stati abrogati gli artt. 269 (attività anti-

¹³ Sulle questioni e sulle vicende qui richiamate, cfr. S. BARTOLE, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna 2004.

nazionale del cittadino all'estero) e 272, comma 1 (propaganda ed apologia sovversiva).

Fuori della materia del terrorismo, le numerose norme di questo titolo sono di rara applicazione. Imputazioni *ex art.* 241 (attentato all'integrità dello Stato) sono state contestate in un ormai lontano passato a terroristi altoatesini.

Titolo II: delitti contro la pubblica amministrazione. Il nucleo è costituito dal capo 1: figure di delitto che definiscono lo statuto penale dei portatori di pubbliche funzioni (pubblici ufficiali e incaricati di pubblico e servizio): peculato, concussione e corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio, rifiuto d'atti d'ufficio. Si tratta di figure delittuose di particolare rilievo sistematico, e che hanno assunto un particolare rilievo nella giustizia penale italiana, a causa di diffusi fenomeni di malaffare (c.d. Tangentopoli). Altre fattispecie incriminano fatti commessi da soggetti privati (per es.: resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio). Una riscrittura abbastanza ampia del capo 1 (abrogazioni, modifiche, inserimenti di nuove norme) è stata fatta con legge 26 aprile 1990, n. 86. La legge sullo sciopero nei pubblici servizi (legge 12 giugno 1990, n. 146) ha abrogato l'art. 330, già ridimensionato da una serie di sentenze della Corte Costituzionale. La figura dell'abuso d'ufficio (che rappresenta uno snodo molto delicato dei rapporti fra pubblica amministrazione e controllo giudiziario) è stata ulteriormente modificata nel 1997. Importanti modifiche (ampliamento delle fattispecie di corruzione, potenziamento della confisca, delega per l'introduzione della responsabilità degli enti) sono state apportate dalla legge 29 settembre 2000, n. 300.

Titolo III: delitti contro l'amministrazione della giustizia. Comprende figure volte a tutelare talune condizioni di funzionamento di qualsiasi processo, considerato nella sua dimensione strumentale. Le condotte incriminate sono per lo più caratterizzate dal falso: falsa testimonianza, e simili. Alcune figure riguardano specificamente la giustizia penale: delitti di omessa denuncia, calunnia e autocalunnia, favoreggiamento personale. Altre figure riguardano non già il funzionamento della giustizia, ma interessi (anche privati) ad esso collegati funzionalmente o anche solo ideologicamente (è il caso delle fattispecie di ragion fattasi, artt. 392 e 393). Integrazioni e modifiche sono state apportate dalla legislazione 'emergenziale' del 1992, e da leggi di attuazione del 'giusto processo' dopo la riforma dell'art. 111 Cost. Nuove figure di reato sono state introdotte in relazione a nuovi istituti processuali, ed è stata resa più severa la disciplina sanzionatoria di alcuni delitti. Sentenze della Corte costituzionale hanno allargato l'area di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384.

Titolo IV: delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Sotto questa etichetta il codice Rocco ha collocato i delitti di religione. Una tutela privilegiata era apprestata alla religione cattolica – 'religione dello Stato' in forza dei Patti lateranensi del 1929 – mediante l'incriminazione del vilipendio (art. 402). Altre norme, configurando fattispecie qualificate di vilipendio (artt. 403 e 404) e la fattispecie di turbamento del culto (art. 405) apprestavano tutela sia alla religione cattolica che ai c.d. culti ammessi, con pene differenziate. Sentenze della Corte Costituzionale, fondate sul principio d'eguaglianza, hanno equiparato la tutela delle diverse confessioni religiose,

quanto a misura delle pene previste; l'art. 402 è stato dichiarato illegittimo (Corte Cost. n. 508 del 2000). La legge 24 febbraio 2006, n. 85, ha modificato le fattispecie degli artt. 403, 404 e 405, riferendo la tutela alle confessioni religiose, e ha sensibilmente ridotto le pene.

Titolo V: delitti contro l'ordine pubblico. Comprende poche figure di delitto (alcune molto importanti): pubblica istigazione e apologia di reato; associazione per delinquere; devastazione e saccheggio; attentato a impianti di pubblica utilità e pubblica intimidazione. Sono state introdotte nel 1982 la nuova importante fattispecie di associazione mafiosa (art. 416-*bis*) e quella di scambio elettorale politico-mafioso. Sentenze della Corte Costituzionale hanno inciso sull'apologia di reato, art. 414 (sentenza interpretativa n. 65 del 1970) e sulla desueta fattispecie di istigazione all'odio fra le classi sociali, art. 415 (dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, con sentenza n. 108 del 1974).

Titolo VI: delitti contro l'incolumità pubblica. Comprende il delitto di strage; le fattispecie di incendio; numerose fattispecie di disastro, ed altri delitti di pericolo per l'incolumità delle persone.

Titolo VII: delitti contro la fede pubblica. Comprende le varie tipologie di delitti di falso. Le numerose fattispecie sono suddivise in più capi: falsità in monete, in atti pubblici e privati, e c.d. falsità personali. Alcune modifiche di quest'ultimo capo sono state introdotte dalla recente legislazione securitaria. Inasprimenti della disciplina sono stati pure introdotti con legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente ai reati di contraffazione o uso di brevetti, disegni e segni falsi.

Titolo VIII: delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Sono state quasi integralmente dichiarate incostituzionali le norme che apprestavano una repressione penale a tutto campo dello sciopero e della serrata. È stata introdotta nel 1976 la nuova fattispecie di manovre speculative su merci (art. 501-*bis*), altri inasprimenti sono stati introdotti nel capo dei delitti contro l'industria e il commercio (illecita concorrenza con minaccia o violenza, art. 513-*bis* introdotto dalla legislazione antimafia del 1982; modifiche introdotte dalla legge 23 luglio 2009, n. 99).

Titolo IX: delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Comprende i delitti contro la libertà sessuale, che la riforma del 1996 ha trasferito, con modifiche di un certo rilievo, nel titolo dei delitti contro la persona. Fuori del codice è stata portata la disciplina dei delitti in materia di prostituzione (legge 20 febbraio 1958, n. 75, c.d. legge Merlin, che ha abolito le c.d. case chiuse per l'esercizio della prostituzione regolamentata, e contiene severe norme penali). Restano in questo titolo i delitti di atti osceni e di pubblicazioni e spettacoli osceni.

Titolo X: delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe. Questo titolo rappresenta uno degli aspetti più strettamente legati all'ideologia del regime fascista, e segnata-mente alla sua politica demografica. È stato toccato da alcune sentenze della Corte

Costituzionale fra il 1965 e il 1975, e interamente abrogato dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, che ha ridisegnato la disciplina della *interruzione della gravidanza*, abbandonando il modello della penalizzazione a tutto campo del procurato aborto, e introducendo un sistema articolato che riconosce uno spazio di sostanziale autonomia della donna nella valutazione dei presupposti dell'interruzione di gravidanza. Le norme penali contenute nella legge del 1978 prevedono pene severe per l'aborto procurato su donna non consenziente, e altre disposizioni che apprestano sanzione per l'inservanza delle condizioni e procedure cui è subordinata l'interruzione della gravidanza. È questa la riforma legislativa più significativa, fra quelle che hanno inciso sulla parte speciale del codice Rocco restringendo l'area dei delitti

Titolo XI: delitti contro la famiglia. Sono cadute sotto la scure della Corte costituzionale le norme sull'adulterio e il concubinato (sentenze n. 126 del 1968 e n. 149 del 1969). Fra le poche figure contenute in questo titolo, si segnalano la bigamia, l'incesto, i delitti di alterazione di stato, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, i maltrattamenti in famiglia. Una nuova figura di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, che si aggiunge alle figure di sottrazione di minori o incapaci (artt. 573 e 574) è stata inserita come art. 574-bis dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

Titolo XII: delitti contro la persona. Comprende, suddivisi in più capi, i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore, contro la libertà individuale e la libertà morale, contro la inviolabilità del domicilio e la inviolabilità dei segreti. Rientrano fin dall'inizio in questo titolo figure di delitto di grande importanza e di forte incidenza nella realtà della giustizia penale, quali le varie fattispecie di omicidio e di lesioni personali; figure di grande importanza sistematica, quali sequestro di persona, violenza privata, diffamazione; violazione di domicilio, abbandono di incapaci, omissione di soccorso. Il già ampio titolo dei delitti contro la persona è poi stato arricchito, nel corso del tempo, di numerose nuove figure di delitto, fra cui si segnalano le fattispecie relative allo sfruttamento sessuale di minori (legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre successive), le fattispecie di tratta di persone (legge 11 agosto 2003, n. 228), alcune fattispecie di reati informatici. Sono stati inseriti in questo titolo i delitti contro la libertà sessuale, originariamente contenuti nel titolo IX.

Titolo XIII: delitti contro il patrimonio. Comprende le classiche figure di aggressione al patrimonio altrui: basti qui menzionare il furto, il delitto di gran lunga più frequente. Sono state apportate numerose modifiche e integrazioni, fra cui alcuni rilevanti inasprimenti sanzionatori, la radicale riscrittura del delitto di usura e del sequestro estorsivo, l'introduzione delle fattispecie di riciclaggio e di figure speciali di furto, di truffa, di danneggiamento.

Un nuovo titolo IX-bis – delitti contro il sentimento per gli animali – è stato introdotto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189. Le nuove figure di reato incriminano fatti di maltrattamento di animali.

Il campo complessivo del diritto penale è stato fortemente ristretto con la progressiva depenalizzazione di fasce via via più ampie di contravvenzioni, e la costruzione di un sistema di illeciti e sanzioni definite amministrative. Una disciplina generale dell'il-

lecito amministrativo, modellata (non senza variazioni) sulla disciplina generale del reato, è stata introdotta con la legge n. 689 del 1981. Appartiene al campo dell'illecito amministrativo la disciplina della *responsabilità da reato degli enti*, introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001, attuativo della legge delega n. 300 del 2000; è questa una delle maggiori novità 'di sistema' nel campo della prevenzione di fatti delittuosi.

Nel complesso, la costruzione di nuovi sistemi di illecito amministrativo, pur restringendo il campo delle contravvenzioni, ha ampliato l'area che nel suo insieme può essere definita come diritto punitivo, ed incide in vario modo sullo stesso diritto penale (per es., come matrice di regole cautelari rilevanti ai fini della colpa).

Sia nel codice che fuori del codice, nettamente prevalenti sono state le modifiche del sistema dei reati e delle pene che hanno introdotto nuove incriminazioni e/o innalzato la severità di pene edittali. Gli interventi del legislatore sono stati motivati invocando esigenze di maggiore severità di fronte a certi fenomeni criminali, o in relazione all'emergere di nuovi bisogni di tutela.

Una forte espansione del diritto penale fuori del codice è stata sollecitata dall'emersione di *nuovi bisogni di tutela* a fronte di fattori di rischio nuovi, o di recente scoperta, o non adeguatamente considerati in passato. Ciò ha riguardato in particolare *interessi collettivi* di vario tipo: la salute, l'ambiente, il corretto funzionamento del mercato. Si tratta di campi di materia nei quali si pone l'esigenza di discipline articolate, e spesso l'esigenza di interventi di gestione e di controllo da parte di autorità amministrative; il diritto penale è visto come strumento di chiusura, ma non per questo meno importante, soprattutto là dove altri strumenti non vi siano o si ritengano non affidabili. In quest'ottica sono venuti a formarsi nuovi settori speciali dell'ordinamento, come il diritto dell'ambiente e il diritto dei mercati finanziari, nei quali hanno trovato collocazione nuove norme penali. La collocazione di queste in leggi speciali, e non nel codice penale, si spiega (e può giustificarsi) per il collegamento con campi speciali di materia, che si rispecchia anche nella formulazione delle fattispecie, spesso ricche di elementi normativi giuridici, talora pedissequamente sanzionatorie di precetti d'origine extrapenale.

Nello sviluppo dei settori di legislazione speciale che interessano il diritto penale, un ruolo decisivo hanno avuto *impulsi provenienti da normative della Comunità europea*. Pur in assenza di una competenza penale delle istituzioni europee, può dirsi in atto un processo di graduale emersione di un *diritto penale comunitario*, mediante la progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali nelle materie disciplinate da regolamenti o direttive europee. L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (novembre 2009) potrebbe dare ulteriore impulso ai processi di europeizzazione del diritto penale.

Fanno parte del diritto penale fuori del codice anche alcuni settori tradizionali,